



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER IL LAZIO

Il Magistrato istruttore, dott. Ottavio CALEO

### VISTI

i questionari trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Picinisco (FR), relativi ai rendiconti 2014-2015-2016-2017-2018, redatti ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;  
le relazioni dell'Organo di revisione sui conti consuntivi 2015-2016-2017-2018 redatte ai sensi dell'art. 239 Tuel;  
le risultanze dell'attività istruttoria espletata;

### RILEVATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

### P.Q.M.

comunica, con la presente, l'esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti, relativamente ai questionari sui consuntivi 2014-2015-2016-2017-2018, accertando che i rendiconti 2015-2016-2017-2018 sono stati approvati oltre i termini di cui all'articolo 227 del TUEL (rispettivamente con deliberazione consiliare n. 6 del 20 maggio 2016; deliberazione consiliare n. 18 del 26 maggio 2017; deliberazione consiliare n. 7 del 15 maggio 2018; deliberazione consiliare n. 8 del 31 maggio 2019).

In particolare, dalla documentazione agli atti della Sezione, si rileva quanto segue:

1. Secondo quanto specificamente attestato dal revisore nelle relazioni sul rendiconto 2017 e 2018, l'Ente ha utilizzato, per il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) a consuntivo, il metodo c.d. semplificato, che può essere adottato solo fino all'esercizio 2018, tenendo debitamente conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi. Ciò posto, al fine di evitare che spese esigibili siano finanziate con entrate di dubbia esigibilità, si chiede di porre specifica attenzione, in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019, alla congruità dell'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione, da calcolare nel rispetto dei principi contabili



CORTE DEI CONTI

considerando tutte le tipologie di entrata previste dallo stesso principio e tenendo a mente che, secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, "Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione".

Sul punto si richiamano, da ultimo, le disposizioni introdotte dall'art. 39-*quater* del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

2. In merito alle anticipazioni di liquidità assunte ai sensi del d.l. n. 35/2013 (conv. dalla legge n. 64/2013) e delle norme di analoga natura successivamente emanate, nel prendere atto di quanto comunicato in sede istruttoria, si ribadisce la necessità di corretta contabilizzazione, nel rendiconto 2019 e nel bilancio di previsione 2020-2022 per le quote di utilizzo e competenza, del Fondo anticipazioni liquidità per l'importo correlato al residuo debito conservato al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento secondo le indicazioni fornite in merito dalla giurisprudenza contabile (cfr. deliberazione Sezione delle autonomie n. 33/2015/QMIG) e, da ultimo, quelle fissate dall'art. 39-*ter* del citato d.l. n. 162/2019 al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020.

3. In merito alla situazione di cassa, pur tenendo conto della disponibilità di fondi negli ultimi esercizi, si raccomanda un computo rigoroso della cassa vincolata (oggetto di specifico rilievo nella relazione del revisore sul rendiconto 2016), monitorando costantemente l'andamento della cassa vincolata per l'erogazione dei contributi "post-sisma", la cui consistenza è ancora rilevante, nonché l'anzianità dei residui passivi afferenti alquanto risalente.

4. Per quanto riguarda la situazione dei residui attivi e passivi, si raccomanda in sede di redazione del Rendiconto per l'anno 2019, un'azione volta a conferire chiarezza e immediata intellegibilità alle risultanze delle operazioni di riaccertamento, tenuto anche conto della dinamica dei residui provenienti da finanziamenti erogati dalla Regione Lazio.

5. Si rileva, sia per il 2016 che per il 2017 (fonte, rispettivamente, banca dati finanza locale e relazione revisore sul rendiconto 2017) lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013 (*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente*): al riguardo si rammenta che il superamento anche di un solo parametro di deficitarietà strutturale, soprattutto se reiterato per più esercizi, costituisce una criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive da parte dell'Ente, utili a garantire l'eliminazione delle cause che hanno generato lo sfioramento.

6. Stante le difficoltà evidenziate in sede istruttoria nell'incasso dei residui attivi correnti, si rappresenta la necessità di una costante verifica dell'efficienza nell'attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento alle misure di contrasto all'evasione tributaria, dovendosi rilevare dai questionari pervenuti, tanto per il 2017 che per il 2018, l'assenza di riscossioni pur a fronte di accertamenti pari, rispettivamente, a euro 20.000,00 e a euro 22.912,78.



CORTE DEI CONTI

7. Si richiama la necessità di integrale rispetto della normativa in tema di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, avendo accertato per gli esercizi 2017 e 2018 (fonte relazione Organo di revisione) che l'Ente, pur avendo osservato i relativi obblighi di pubblicazione, non ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del d.l. n. 66/2014 (conv. dalla legge n. 89/2014) e, per il 2017, ha registrato il superamento dei termini di pagamento previsti dalla legge.

8. Si richiama la necessità di verificare la corretta composizione del risultato di amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione della parte vincolata e accantonata. A questo proposito è emerso, infatti, l'omesso accantonamento del saldo positivo di parte capitale registrato nell'esercizio 2018 nella sezione dedicata alla composizione del risultato di amministrazione. La natura destinata o vincolata delle entrate, infatti, deve rimanere impressa anche nell'eventuale eccedenza tra le risorse accertate rispetto agli impegni registrati nell'esercizio, ossia al saldo della gestione. Sotto altro profilo, appare discutibile la possibilità di reimputare alla competenza dell'esercizio successivo, attraverso lo strumento del FPV di spesa, residui passivi che non abbiano trovato copertura nella gestione di competenza. Si fa riferimento, in particolare, al saldo negativo della gestione di parte capitale dell'esercizio 2017, pari ad € -57.256,12 ed alla successiva reimputazione nel bilancio di previsione 2018, con copertura nel FPV di entrata, di spese iscritte nella competenza del titolo 2, per € 168.367,12.

Si raccomanda, inoltre, quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2 lett. i) circa la corretta allocazione, nella quota accantonata del risultato di amministrazione, dell'indennità di fine mandato del Sindaco che risulta esposta (fonte relazione Organo di revisione) solo nel rendiconto dell'esercizio 2018.

9. Si richiama la necessità di valutare la congruità degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso, anche in ragione dell'avvenuto riconoscimento, nel 2018, di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL per euro 24.269,82.

10. In vista dell'approvazione del rendiconto 2019, anche a seguito delle operazioni di corretta determinazione del FCDE e delle altre quote accantonate e/o vincolate del risultato di amministrazione, si raccomanda di adottare, nel caso ricorra l'eventualità, i provvedimenti necessari a ristabilire gli equilibri di bilancio in presenza di un disavanzo di amministrazione.

Si richiede, infine, per il futuro, di far pervenire tempestivamente alla Sezione le delibere consiliari di approvazione del rendiconto unitamente alle relazioni dell'Organo di revisione redatte ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

Alla verifica dei suddetti aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli intestati a questa Sezione, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n.



CORTE DEI CONTI

19/SEZAUT/2019/INPR), potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono delinarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito *web* istituzionale dell'Ente dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il Magistrato istruttore  
Dott. Ottavio Caleo



OTTAVIO  
CALEO  
CORTE DEI  
CONTI  
03.03.2020  
11:05:24  
CET

sda

COMUNE DI PICINISCO  
Protocollo Arrivo N. 1234/2020 del 05-03-2020  
Doc. Principale - Copia Documento



CORTE DEI CONTI

Via A. Baiamonti 25 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876.5758/5559  
e-mail: [sezione.controllo.lazio.entilocali@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.lazio.entilocali@corteconti.it) | pec: [lazio.controllo@corteconticert.it](mailto:lazio.controllo@corteconticert.it)